



SG04/09

**SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA SULLA MODIFICA
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, IN MATERIA
DI CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE
ADIBITE AL SERVIZIO TAXI**

(Aprile 2009)

SG04/09 – Segnalazione dell’Agenzia sulla modifica al Regolamento per la Disciplina del Servizio di Trasporto Pubblico non di linea, in materia di caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi.

L’AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA’
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DEL COMUNE DI ROMA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 2 aprile 2009, n. 38 “Modifica dell’art. 21 – comma 1 lett. g) – del Capo I del Regolamento per la Disciplina del Servizio di Trasporto Pubblico non di linea approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 214/1998” (di seguito, DCC 38/2009);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2002, n. 39, così come modificata e integrata dalla deliberazione del 22 ottobre 2007, n. 212, che ha attribuito all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma (di seguito, Agenzia) le funzioni di supporto propositivo e tecnico-conoscitivo nei confronti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale, da esercitare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, anche attraverso la formulazione di osservazioni e proposte (di seguito, DCC 212/2007);

VISTO l’art.16 comma 8 lett. f) dello Statuto del Comune di Roma;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTI e ATTIVITA’ CONOSCITIVA

Nel mese di ottobre 2008 la Giunta Comunale ha approvato la decisione di proporre al Consiglio Comunale una modifica dell’attuale Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (DCC 214/1998) tesa a eliminare il nominativo del titolare della licenza dalla targa fissata all’interno dello sportello sinistro posteriore della vettura adibita a taxi.

La materia è disciplinata all’art. 21, comma 1, lett. g) del citato Regolamento, ove si prevede che le vetture in questione “abbiano fissata, all’interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale ed il nominativo del titolare della stessa ...”.

Il successivo comma 3 chiarisce che le specificazioni delle prescrizioni riguardanti l’allestimento dei veicoli sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale. In realtà i successivi provvedimenti tecnici sono stati emanati direttamente dal Dipartimento VII (D.D. n. 2108 del 25/10/2000 e D.D. n. 2657 del 19/12/2000) che, al riguardo, recitano come segue: “*all’interno dello sportello sinistro in corrispondenza della mezzeria, laddove la vettura lo consenta, in posizione ben visibile deve essere fissata una targa di forma rettangolare ad angoli smussati di larghezza di cm 12 / 13 e di altezza di*

cm 5 / 6 recante ben visibile, con vernice rossa fluorescente, il numero della concessione comunale, il nominativo del titolare della concessione comunale ed eventualmente la cooperativa, consorzio di cui il titolare è socio. In caso di conferimento del titolo ad una cooperativa di produzione e lavoro, la targa interna potrà indicare il nome della cooperativa; in tal caso il socio titolare dovrà portare con sé, insieme agli altri documenti copia del verbale del Consiglio di Amministrazione della cooperativa a cui ha conferito”.

La finalità di tale previsione è ovviamente tesa alla tutela del cliente, una volta salito a bordo del taxi ed essendo stato eventualmente oggetto di un comportamento irregolare da parte del conducente, per consentirgli di annotare o memorizzare il numero della licenza e/o il nominativo del titolare. Poiché il numero di licenza è anche apposto sulle fiancate della vettura e sulla parte posteriore, la conoscenza del nominativo del titolare della licenza da parte di un cliente in fase di reclamo costituisce elemento certo di identificazione della vettura (il numero di licenza può essere facilmente anagrammabile e, in assenza di altri elementi, non costituisce elemento certo di identificazione della vettura) nonché prova dell’effettiva salita a bordo del taxi da parte del cliente.

In considerazione di quanto sopra, in data 6 ottobre 2008, con nota n. 733, l’Agenzia aveva espresso al Sindaco e, per conoscenza, all’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, le sue perplessità sull’approvazione in Consiglio Comunale di tale provvedimento se non accompagnato da adeguati correttivi.

In data 2 aprile 2009, con deliberazione n. 38, il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento di eliminazione dell’elemento identificativo anagrafico del titolare della licenza dalla targa interna, senza introdurre altri obblighi alternativi.

II. VALUTAZIONI

L’Agenzia, istituzionalmente chiamata a proporre “*la modifica delle clausole delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall’andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti*”, ha ravvisato alcuni profili di criticità in relazione al contenuto della DCC 38/2009.

L’eliminazione del nome e cognome del titolare della licenza taxi dalla targa apposta internamente allo sportello posteriore sinistro riduce la tutela degli utenti del servizio, in caso di contenzioso o reclamo.

Pur condividendo le ragioni di sicurezza personale del titolare della licenza taxi che hanno portato il Consiglio Comunale ad adottare tale decisione, il provvedimento, ad avviso dell’Agenzia, dovrà essere accompagnato da alcuni correttivi che, a fronte dell’eliminazione del nominativo, siano comunque idonei a dare certezza al cliente circa le sue possibilità di tutela in caso di contenzioso e sulla possibilità di identificazione del conducente, soprattutto in caso di collaborazione familiare, sostituzione o personale dipendente.

I correttivi proposti potrebbero comprendere:

- la stampa automatica della ricevuta dal tassametro, ovvero il rilascio di attestazione di pagamento al cliente con numero licenza prestampata;

- l'esibizione da parte del conducente di tesserino identificativo con foto e matricola attestante l'iscrizione all'albo conducenti CCIAA;
- l'evidenziazione del numero di licenza esterno alla vettura (portiere, posteriore) con carattere tipografico a lettura facilitata e adeguatamente dimensionato.

Si ricorda che alcuni di tali correttivi erano già parzialmente contenuti nella bozza del nuovo Regolamento, citato anche nella DCC 38/2009, presentato ufficialmente alle OO.SS. di categoria nel dicembre 2006.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti emergono fatti tali da rendere opportuno e necessario formulare osservazioni e proposte nei confronti del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale

DELIBERA

di formulare al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale, attraverso la presente *segnalazione*, le *osservazioni e proposte* di seguito elencate in merito all'approvazione della modifica al Regolamento per la Disciplina del Servizio di Trasporto Pubblico non di linea (caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi):

- a) L'Agenzia osserva che la modifica introdotta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38/2009 al Regolamento per la Disciplina del Servizio di Trasporto Pubblico non di linea, ha ridotto gli strumenti di tutela degli utenti del servizio taxi in caso di contenzioso o reclamo;
- b) L'Agenzia propone al Consiglio Comunale di introdurre, in fase di revisione complessiva del Regolamento la cui stesura in bozza è pronta sin da dicembre 2006, idonei correttivi che diano certezza all'utente in fase di identificazione della vettura e del conducente in caso di contenzioso o reclamo.

La presente segnalazione verrà comunicata agli interessati e pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

Paolo Leon

Presidente

Claudio Santini

Vice Presidente

Sergio Migliorini

Consigliere



Via Cola di Rienzo 217 • 00192 Roma
Telefono 06.367071 Fax 06.36707212
www.agenzia.roma.it

*L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
del Comune di Roma è stata istituita dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002,
successivamente modificata e integrata
con Deliberazione n.212 del 22 ottobre 2007*

Agenzia